



## INTERPELLANZA

OGGETTO: PIANI DI VITA INDIPENDENTI DISPARITA' DI TRATTAMENTI,  
APPLICAZIONI DISOMOGENEE DELLE RISORSE AGGIUNTIVE  
REGIONALI. FACCIAMO IL PUNTO

### PREMESSO CHE

il primo concetto di Vita Indipendente a livello nazionale è stato introdotto con la Legge 162/98 “Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave che, all’art.39 comma 2 – lett. I - ter, prevede, tra i compiti delle Regioni quello disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una Vita Indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali alla vita, non superabili mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto alla persona, gestiti in forma indiretta anche mediante piani personalizzati per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia”;

sulla base delle suddette disposizioni normative, a livello regionale, era stata avviata, a partire dal 2003 una sperimentazione di progetti di Vita Indipendente a sostegno delle persone portatrici di grave disabilità motoria che si è conclusa con l’adozione delle “Linee Guida per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente” approvate dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n.48-9266 del 21.7.2008;

il D.G.R. n. 45 - 6201 del 7 dicembre 2022 ha stabilito che per l’anno 2022, le risorse aggiuntive regionali relative ai Progetti di Vita Indipendente di cui alla D.G.R. n. 51-8960 del 18.05.2019 ed ammontanti ad euro 1milione, siano destinate alle persone con disabilità con le seguenti modalità:

50% della somma, equivalente a 500mila euro ripartita proporzionalmente tra tutti gli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali che hanno in atto dei progetti di V.I. sul territorio di competenza, sulla base della popolazione residente 18-64 anni;

in riferimento alla quota sopracitata si specifica che deve essere impiegata dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali per aumentare fino al 20% il valore economico dei progetti in essere;

per quanto riguarda il Comune di Torino la Determina Dirigenziale della Regione Piemonte

2451/A1421A/2022 del 15.12.2022 stabilisce un contributo totale di euro 213mila225,96 di cui euro 111mila776,90 incremento economico progetti Vita Indipendente attivi;

l'incremento economico previsto dalla Determina Dirigenziale di cui sopra, nonostante varie sollecitazioni, risulta a tutt'oggi non corrisposto dal Comune di Torino, così come l'assegnazione delle ulteriori destinazioni economiche previste con la Determinazione Dirigenziale 1374/A1421A/2023 del 22.06.2023. Riparto ed assegnazione delle ulteriori risorse del Fondo per le Non Autosufficienze anno 2020, pari ad euro 1milione440mila destinate ai P.V.I a favore degli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali rientranti tra gli ambiti territoriali piemontesi;

#### CONSIDERATO CHE

il 18.03.2024 si è tenuto un incontro nell'Assessorato delle Politiche Sociali del Comune di Torino da cui è emerso che:

- i fondi sono stati destinati dal gestore all'ampliamento dei progetti e non all'adeguamento economico di quelli già in essere;
- il calcolo del contributo è fermo al costo del lavoro del 2013, che è passato da 6,40 a 8 euro ora;
- i Gestori o Consorzi hanno regolamenti che gli consentono di destinare i fondi a scopi diversi da quelli indicati dalla Regione;
- risulta essere intenzione del comune di Torino adottare come discriminante di accesso ai progetti di vita indipendente il modello ISEE;

#### RITENUTO CHE

aver destinato i fondi ad altro scopo, mette in seria difficoltà economica le famiglie dei vecchi utenti che, oltre a dover compensare l'aumento del costo del lavoro, l'aumento dei costi di energia e dell'inflazione, hanno anche a proprio carico i costi amministrativi del rapporto di lavoro degli assistenti. Un aggravio complessivo che varia da 2mila a 5mila euro annui;

il Comune snatura il principio fondante dei P.V.I. riducendoli ad assegni di cura con il vantaggio di scaricare sulle famiglie tutti i costi di gestione delle assistenti: adeguamento del costo del lavoro, versamento dei contributi, sostituzioni in caso di malattia, infortunio o licenziamento, emissione delle buste paga e della certificazione unica, custodia e rivalutazione economica del T.F.R.;

è irrazionale che i Gestori Economici possano avvalersi di regolamenti interni che possano ignorare le indicazioni di destinazione dei fondi date dall'ente erogatore. Sui P.V.I. ci sono linee guida dettate dalla Regione che sono assolutamente ignorate. Con questi regolamenti i Gestori possono decidere anche di destinare i fondi per fare qualunque cosa?

l'accesso ai P.V.I su base ISEE è la tomba del principio su cui nascono i progetti stessi;

I progetti vengono finanziati al fine di garantire alle persone di non gravare sulla famiglia per l'assistenza e garantire ai suoi componenti il continuo del proprio percorso di vita;

garantire l'autonomia e l'autodeterminazione dell'utente, rendendo possibile il conseguimento delle proprie aspirazioni e il reinserimento sociale, è a tal fine che viene demandata all'utente la gestione diretta del rapporto di lavoro. Ne risulta da ciò evidente che il parametro ISEE, è in netta contraddizione con queste finalità, perchè un utente che si reinserisce con fortuna nella vita lavorativa si vedrebbe togliere l'assistenza perchè magari guadagna troppo. Il parametro ISEE

assume un carattere discriminatorio;

## INTERPELLA

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

se l'adeguamento economico P.V.I. in essere relativo al D.G.R. 45 - 6201 del 7 dicembre 2022 sia stato attuato;

quando saranno effettivamente retribuite le quote degli incrementi stanziati su base triennale;

se l'Amministrazione Comunale abbia intenzione, in accordo con la Regione Piemonte, di proporre significative modifiche alla D.G.R. 16 maggio 2019, n. 51-8960 L.R. 3/2019, anche in ottica degli stanziamenti previsti dal PNRR e dai decreti attuativi della prossima Legge Delega 227 del 22.12.2021;

se non ci sia la possibilità di incrementare il fondo regionale tramite risorse derivanti da altri capitoli come il fondo extra LEA;

se non ci sia la possibilità di intervenire sulle linee programmatiche sul futuro dei piani personalizzati e partecipati;

Torino, 27/03/2024

IL CONSIGLIERE  
Firmato digitalmente da Giuseppe Ianno'